



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CARTELLA NON OPPOSTA E TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
DI RISCOSSIONE**

Sentenza del 20.1.2026, dep.10.3.2026, n. 1487/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12.

Composizione

Pres. Maio, Est. Aquino
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 175 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE -
Avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine
decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione -
Esclusione – Ragioni - Fattispecie

Massima

La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 cod. civ.), con la conseguenza che, dalla mancata impugnazione della cartella, trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito. (La Corte ha ricordato che, con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2946
Cod. Civ. art. 2953
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46

Rif.

giurisprudenziali

Conf.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20638 del 12.7.2021, dep. 19/07/2021

Vedi

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018 (Rv. 648378 - 01)
Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 34118 del 25/12/2025 (Rv. 677375 - 01)

Anno pubb.

2026